

Buergenthal (par. 88), il mutamento della circostanza di fatto derivante dalla perdita della qualità di ministro escludeva altresì che si potesse realizzare una *restitutio*. Questa poi non avrebbe potuto giustificare la revoca del mandato per il periodo in cui esso si prospettava lecito sul piano internazionale.

La revoca sarebbe stata giustificata soltanto se la Corte avesse esteso la propria indagine oltre la questione della immunità e avesse ritenuto che l'esercizio della giurisdizione universale da parte del Belgio fosse illecita. Ne sarebbe infatti derivato l'obbligo di estinguere gli effetti del mandato d'arresto e inoltre si sarebbe profilata l'illiceità dell'emanazione di un nuovo mandato. Poiché è da escludere, in ragione di quanto dichiarato nella sentenza e sopra ricordato, che la Corte abbia voluto affermare in modo implicito l'illiceità dell'esercizio della giurisdizione (come invece prospetta il giudice *ad hoc* Bula-Bula nella sua opinione dissidente, par. 40), la portata della pronuncia in tema di conseguenze dell'illiceità del mandato avrebbe dovuto essere limitata ai soli effetti derivanti dall'immunità per il periodo in cui Yerodia Ndombasi era stato ministro. Appare contraddittoria la scelta della Corte di accantonare l'esame della questione della giurisdizione penale universale e nel contempo ordinare la revoca del mandato d'arresto. (*Giorgio Gaja*)

Sull'utilizzazione delle riserve come strumento per assicurare la compatibilità fra convenzioni multilaterali e diritto comunitario. — L'istituzione di uno «spazio giudiziario europeo» ha indubbiamente conseguenze di rilievo sulla competenza degli Stati membri ad assumere obblighi internazionali. La Comunità è infatti competente in via esclusiva a concludere accordi il cui adempimento possa comportare una interferenza con l'applicazione di norme comunitarie. In relazione alla conclusione di accordi multilaterali contenenti norme in tema di giurisdizione e di riconoscimento di sentenze, quindi, una competenza comunitaria sembra giustificata al fine di sottrarre dalla sfera di applicazione convenzionale i rapporti interni allo spazio giuridico definito dalla normativa comunitaria.

Il problema si è posto recentemente rispetto all'adesione degli Stati membri alla Convenzione dell'Aja del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, la quale prevede peraltro, all'art. 52, una disposizione mirante a consentire la prevalenza rispetto alla Convenzione di accordi particolari fra alcuni Stati membri e di normative adottate nell'ambito di organizzazioni regionali. Dato che la Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati, e non menziona la possibilità di adesione ad opera di organizzazioni internazionali, la Commissione ha proposto di autorizzarne la conclusione ad opera degli Stati membri nell'interesse della Comunità, a condizione che l'atto di ratifica rechi una dichiarazione interpretativa tesa a salvaguardare la competenza della Comunità rispetto a minori residenti in uno Stato non contraente (v. la proposta di decisione del 20 novembre 2001, in COM 2001/680, def.).

Un problema analogo si è posto anche rispetto ai rapporti fra il regolamento 44/2001 e convenzioni in materie particolari, recanti disposizioni in tema di giurisdizione e di riconoscimento di sentenze.

In una proposta di decisione del 19 novembre 2001 (COM 2001/675 def., pubblicata anche in *G.U.C.E.* 26 febbraio 2002 C 51) la Commissione ha proposto di autorizzare gli Stati membri a firmare e ratificare nell'interesse della Comunità la Convenzione *Bunker Oil*, relativa alla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, adottata nell'ambito dell'IMO il 23 marzo 2001. La Convenzione contiene, accanto ad obblighi in tema di assicurazione obbligatoria e di diritti di azione, anche taluni obblighi concernenti la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze. In particolare, l'art. 9 stabilisce una giurisdizione esclusiva dello Stato in cui ha avuto luogo il danno ambientale e l'art. 10 prevede il riconoscimento, a determinate condizioni, delle sentenze emanate in uno degli Stati parte ad opera di ciascuno degli altri. Dato che l'applicazione di tali norme interferisce con l'applicazione del regolamento, ne consegue l'esistenza di una competenza esclusiva della Comunità. La Convenzione, peraltro, pur adottata nel corso di una conferenza diplomatica tenutasi dopo l'adozione del regolamento 44/2001, è aperta solo alla ratifica degli Stati, e non prevede la possibilità di adesione da parte della Comunità, né contiene clausole di compatibilità rispetto a regole speciali adottate in ambito regionale. Si è posto quindi il problema di rinvenire gli strumenti atti a consentire l'adesione degli Stati membri, salvaguardando tuttavia l'applicazione del regolamento 44/2001 nell'ambito dello «spazio giuridico europeo».

Per ottenere questo risultato, la proposta di decisione della Commissione prevede un obbligo per gli Stati membri di apporre riserve alle disposizioni della Convenzione concernenti la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze in maniera da escluderne l'applicazione ai rapporti disciplinati dal regolamento 44/2001. Espressamente, la proposta di decisione qualifica tali riserve come compatibili con l'oggetto e con lo scopo della Convenzione.

Un meccanismo analogo è prospettato, limitatamente alle disposizioni in tema di riconoscimento delle sentenze, anche nella proposta della Commissione, sempre del 19 novembre 2001 (COM 2001/674 def.), relativa alla ratifica ad opera degli Stati membri della Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose o nocive (convenzione HNS), adottata tuttavia nel 1996, prima quindi dell'adozione del regolamento 44/2001.

Attraverso l'utilizzazione delle riserve, le due proposte di decisione sembrano quindi perseguire il fine di presentare il gruppo degli Stati membri della Comunità come un soggetto unitario nei confronti degli altri Stati parte di convenzioni multilaterali. Nell'ambito del sistema multilaterale stabilito con la convenzione si delineerebbe quindi un sub-sistema coincidente con la disciplina e l'ambito di applicazione del regolamento 44/2001.

Questo effetto è stato talvolta assicurato da una clausola *ad hoc* inserita nell'ambito di accordi multilaterali tesa a subordinare l'applicazione della disciplina convenzionale nei rapporti fra gli Stati membri della Comunità all'assenza di regole comunitarie (v. ad esempio l'art. 27, par. 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera del 1989).

In assenza di una clausola *ad hoc*, si potrebbe pensare che un effetto di questo tipo possa essere prodotto attraverso l'apposizione di riserve. Difatti, lo strumento delle riserve è stato utilizzato a questo fine anche in altre

occasioni (si veda in particolare il regolamento 954/1979, che ha autorizzato gli Stati membri a ratificare il codice di condotta UNCTAD sulle conferenze marittime, apponendovi riserve tese a salvaguardare nei rapporti fra Stati membri l'applicazione della normativa comunitaria sui trasporti; cfr. CARBONE e MUNARI, *Regole e organizzazione dei trasporti marittimi internazionali*, Milano, 1990, p. 92 ss.). La sua utilizzazione, tuttavia, sembra comportare una serie di obiezioni tecniche che dovrebbero indurre a limitarne l'utilizzazione.

Una riserva è infatti, per propria natura, destinata ad operare nel campo dei rapporti reciproci fra lo Stato che la appone e lo Stato che la accetta (cfr. BARATTA, *Gli effetti delle riserve ai trattati*, Milano, 1998, pp. 41 ss. e 187 ss.). Nel caso in esame, tuttavia, ciò non si verifica. Lo scopo della riserva non è infatti quello di operare rispetto ai rapporti intercorrenti fra gli Stati membri della Comunità e le altre parti contraenti, chiamate ad accettare la riserva, ma proprio nei rapporti degli Stati membri fra di loro. A tal fine, occorrerebbe allora considerare l'effetto congiunto delle riserve formulate dagli Stati membri come teso a sottrarre un fascio di rapporti reciproci all'applicazione della Convenzione e a stabilire per essi una disciplina particolare.

Questa soluzione sembra perseguire effetti riconnessi, nel diritto dei trattati, ad un diverso strumento: quello che consente ad alcune delle parti di un trattato multilaterale di eccettuarne l'applicazione, in tutto o in parte, nei loro rapporti reciproci, e di porre invece, rispetto ad essi, regole diverse da quelle previste dall'accordo generale. Questo istituto è disciplinato dall'art. 41 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il quale tuttavia sembra porre delle condizioni di compatibilità più rigorose rispetto alla disciplina delle riserve. In particolare, qualora la possibilità di stipulare un accordo che modifichi, nei rapporti reciproci di alcune soltanto delle parti, una precedente convenzione multilaterale non sia espressamente prevista, essa può essere ammessa solo a condizione che sia compatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione, e, inoltre, che non pregiudichi le situazioni soggettive delle altre parti di essa. La Convenzione di Vienna non precisa, peraltro, se l'accertamento della compatibilità dell'accordo in deroga rispetto ad una convenzione debba essere operato da tutte le parti della convenzione, che non siano parte dell'accordo in deroga, ovvero se ciascuna parte possa provvedervi unilateralmente. In ogni caso, una opposizione, sia individuale che collettiva, non dovrebbe avere l'effetto proprio di una obiezione ad una riserva, quanto quello, assai più radicale, di accertare, ad opera degli Stati dalla quale essa provenga, l'incompatibilità fra i due strumenti convenzionali.

Per far salva, nell'ambito di applicazione di un sistema multilaterale, l'applicazione del regolamento comunitario attraverso lo strumento delle riserve, allora, occorre che la riserva venga apposta da tutti gli Stati membri ed accettata da tutti gli altri Stati parte delle convenzioni. L'accettazione della riserva esprimerebbe infatti il consenso ad eliminare l'incompatibilità, e far coesistere il regime del regolamento comunitario con quello convenzionale. In altre parole, attraverso l'effetto congiunto di riserve apposte unilateralmente da ciascuno Stato membro delle Comunità ed accettate da ciascuno Stato terzo, si produrrebbe l'accertamento *erga omnes partes* della natura obiettiva dello spazio comune giudiziario europeo.

Queste considerazioni sembrano evidenziare la difficoltà di produrre, attraverso l'adesione degli Stati membri ad una data convenzione, gli effetti propri di una conclusione ad opera della Comunità. Esse inducono quindi a chiedersi se l'esistenza, in una convenzione multilaterale, di una generica disposizione che indichi la forma di conclusione alla quale gli Stati debbono attenersi, sia sufficiente ad escludere la partecipazione diretta della Comunità. Perlomeno nei casi in cui l'esistenza di una competenza comunitaria è manifesta, infatti, si potrebbe pensare che, rispetto ad essa, la Comunità abbia acquisito i poteri di rappresentanza internazionale spettanti in precedenza agli Stati membri, e possa, di conseguenza, sostituirsi ad essi. D'altra parte, gli Stati terzi sono comunque chiamati a riconoscere l'esistenza di una competenza comunitaria. È difficile pensare che uno Stato terzo preferisca che la conclusione avvenga ad opera di enti manifestamente incompetenti, con la conseguente sottrazione al regime convenzionale dei rapporti interni fra questi, e non invece una partecipazione diretta della Comunità. (*Enzo Cannizzaro*)

DIP.DIR.INTERN.